



# **Statuto**

## **della Provincia di Monza e della Brianza**



*Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 24 settembre 2009.*

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Provincia di Monza e della Brianza
- Art. 2 Territorio della Provincia

## **TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI**

- Art. 3 Rapporti con altri Enti
- Art. 4 Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e della Brianza

### **CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

- Art. 5 Diritto di accesso e d'informazione

## **TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

### **CAPO I CONSIGLIO PROVINCIALE**

- Art. 6 Organizzazione del Consiglio
- Art. 7 Autonomia del Consiglio provinciale
- Art. 8 Ufficio di Presidenza
- Art. 9 Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 10 Prerogative dei Consiglieri
- Art. 11 Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo
- Art. 12 Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo Consiliare
- Art. 13 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 14 Programmazione dei lavori del Consiglio provinciale
- Art. 15 Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 16 Commissioni Consiliari speciali
- Art. 17 Attività del Consiglio Provinciale
- Art. 18 Regolamento interno

### **CAPO II GIUNTA PROVINCIALE**

- Art. 19 Giunta Provinciale

### **CAPO III IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- Art. 20 Il Presidente della Provincia

## **TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **CAPO I SERVIZI**

- Art. 21 Servizi pubblici
- Art. 22 Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali
- Art. 23 Consorzi.
- Art. 24 Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma

Art. 25 Funzioni o competenze autonome

## CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 26 Uffici Provinciali e servizi

## CAPO III FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 27 Segretario Generale e Vice Segretario Generale - Funzioni

Art. 28 Posizioni Dirigenziali

Art. 29 Direttore Generale

Art. 30 Responsabilità dei Dirigenti

Art. 31 Responsabilità del Segretario Generale e del Direttore Generale

## **TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### CAPO I ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 32 Ordinamento finanziario

Art. 33 Demanio e patrimonio

### CAPO II ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 34 Ordinamento contabile

### CAPO III REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 35 Controlli di gestione

Art. 36 Collegio dei Revisori

### CAPO IV TESORERIA

Art. 37 Tesoreria e riscossione delle entrate

### CAPO V CONTRATTI

Art. 38 Contratti

## **TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### CAPO I PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39 Procedimento amministrativo

Art. 40 Motivazione dei provvedimenti amministrativi

Art. 41 Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti e Associazioni

Art. 42 Accesso agli atti e ai documenti amministrativi

## **TITOLO VII**

### CAPO I PATROCINIO LEGALE

Art. 43 Patrocinio legale

**DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE E FINALI**

Art. 44 Entrata in vigore e successive modificazioni

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Provincia di Monza e della Brianza**

1. La Provincia di Monza e della Brianza è costituita con legge 11 giugno 2004 n. 146.  
La Provincia di Monza e della Brianza rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, sostenendo la partecipazione popolare.
3. La Provincia di Monza e della Brianza riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
4. La Provincia di Monza e della Brianza promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Provincia e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione provinciale per le quali sono previste nomine e designazioni di competenza degli organi provinciali.
5. La Provincia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre leggi dello Stato, con particolare riferimento al Testo Unico dell'Ordinamento delle autonomie Locali D.lgs 267/2000 s.m.i..

### **Art. 2**

#### **Territorio della Provincia**

1. Il territorio della Provincia di Monza e della Brianza si conforma all'ambito territoriale stabilito dalla legge istitutiva e successive modificazioni e integrazioni.

## **TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI**

#### **Art. 3 Rapporti con altri Enti**

1. La Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale intermedio tra la Regione e i Comuni, aderisce agli organismi associativi di livello nazionale e regionale tra Enti locali e ne promuove e favorisce l'attività.

#### **Art. 4 Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e della Brianza**

1. E' costituita l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e della Brianza di cui fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni in essa compresi.
2. L'Assemblea può essere convocata per discutere ed esaminare, a titolo consultivo, le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno.
3. All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali.
4. In prima convocazione l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia e in quella seduta l'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente.
5. La consultazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente della stessa, ovvero su iniziativa del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, direttamente dal Presidente del Consiglio o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali.

## **CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

#### **Art. 5 Diritto di accesso e d'informazione**

1. La Provincia di Monza e della Brianza riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi nel rispetto della normativa vigente in materia e diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia a fronte di richiesta motivata.
2. La Provincia di Monza e della Brianza promuove forme di ampia pubblicizzazione, anche attraverso strumenti informatici, all'attività amministrativa da essa svolta nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza.

**TITOLO III**  
**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**CAPO I**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Art. 6**  
**Organizzazione del Consiglio**

1. Il Consiglio provinciale si organizza al suo interno con: il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari.

**Art. 7**  
**Autonomia del Consiglio provinciale**

1. Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio disciplinano i poteri autonomi in ordine all'organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio provinciale è dotato di servizi appositi per il proprio funzionamento, organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio, tra i quali l'Ufficio di Programma a supporto della propria attività.  
In particolare, il Regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio provinciale.
3. L'attribuzione della responsabilità di direzione della struttura di cui al comma 2 spetta al Segretario Generale, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
4. Nel bilancio provinciale sono individuate le risorse per attribuire ai Gruppi Consiliari e ai Consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni. Nel bilancio provinciale sono altresì individuate le risorse per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci.
5. Il Consiglio provinciale approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e nell'ambito del complessivo ed unitario bilancio dell'Ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando inoltre le finalità per le quali tali risorse sono previste.
6. Le proposte di variazione ed assestamento di bilancio di cui al comma precedente sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.
7. Gli obiettivi ed i capitoli che, all'interno del Piano Esecutivo di Gestione, specificano gli indirizzi consiliari di cui al presente articolo vengono approvati dall'organo esecutivo, su proposta del Dirigente di riferimento, contestualmente alla deliberazione del piano esecutivo di gestione stesso e delle relative variazioni.

**Art. 8**  
**Ufficio di Presidenza**

1. Il Consiglio provinciale elegge l'Ufficio di Presidenza, composto da tre Consiglieri: un Presidente e due Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. Almeno uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza è eletto fra i Consiglieri di minoranza secondo le modalità specificate ai commi successivi.
2. E' proclamato eletto Presidente del Consiglio provinciale il Consigliere che consegue la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Eletto il Presidente, il Consiglio provinciale procede all'elezione dei due Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
5. Il Presidente del Consiglio individua il Vice Presidente incaricato delle funzioni vicarie fin dalla seduta in cui è stato costituito l'Ufficio di Presidenza.
6. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale.

### **Art. 9**

#### **Funzioni dell'Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente del Consiglio nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio provinciale.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente con funzioni vicarie ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

### **Art. 10**

#### **Prerogative dei Consiglieri**

1. Le funzioni dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge ed il loro ruolo e i loro ambiti d'intervento s'ispirano comunque al principio di rappresentatività proprio degli eletti dalla Comunità provinciale.

### **Art. 11**

#### **Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo**

1. Tutti i componenti il Consiglio provinciale appartengono ad un Gruppo Consiliare.
2. Per costituire un Gruppo Consiliare occorre un numero minimo di tre componenti il Consiglio provinciale.
3. E' comunque garantita la costituzione di Gruppi Consiliari con meno di tre componenti purché rappresentino una formazione politica che abbia ottenuto rappresentanza in Consiglio provinciale.
4. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale, o comunque dal momento della surroga, qualora si tratti di componenti subentranti, i componenti il Consiglio provinciale devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendano appartenere.
5. In assenza di esplicita comunicazione da parte dei singoli Consiglieri, i medesimi sono da intendersi appartenenti ai Gruppi Consiliari costituiti dalle liste elettorali di appartenenza.
6. I Consiglieri possono costituire un Gruppo misto, senza vincolo numerico, o aderire ad altro Gruppo. Non può essere costituito più di un Gruppo misto.
7. Ogni Gruppo elegge al suo interno un Capogruppo.

**Art. 12**  
**Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo Consiliare**

1. L'Ufficio di Presidenza assicura a ciascun Gruppo Consiliare - in relazione alla sua consistenza numerica - la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale, idonei allo svolgimento delle attività dei componenti i singoli Gruppi.
2. Per le risorse e mezzi si richiama l'art. 7 "Autonomia del Consiglio" e si rimanda ad apposito Regolamento.

**Art. 13**  
**Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo. I lavori vengono coordinati dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente. In coerenza al ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio provinciale da parte dell'Ufficio di Presidenza, i Vice Presidenti, di norma partecipano alla Conferenza.
2. La Conferenza dei Capigruppo coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio provinciale.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio su sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di almeno tre Capigruppo consiliari.
4. Il Presidente della Provincia può partecipare ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.
5. Nelle determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, il voto di ciascun Capogruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo medesimo.
6. Il programma di lavoro ed i calendari adottati a maggioranza diventano esecutivi.

**Art. 14**  
**Programmazione dei lavori del Consiglio provinciale**

1. I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.
2. A tal fine, il Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta al mese, convoca la Conferenza dei Capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori del Consiglio provinciale, con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio provinciale sono definite nello specifico Regolamento.

**Art. 15**  
**Commissioni Consiliari permanenti**

1. Il Consiglio provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio interno con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede referente per l'esame di

questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea consiliare ed in sede consultiva per esprimere pareri.

Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.

3. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
4. Il Consiglio provinciale può istituire la Commissione Consiliare "Controllo di gestione", cui è assegnata una funzione generale di controllo e garanzia circa lo sviluppo dell'attività e perseguimento dei programmi e obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità. La Presidenza di detta Commissione è conferita ad un Consigliere provinciale di minoranza, che la Commissione elegge nel suo seno.

#### **Art. 16**

#### **Commissioni Consiliari speciali**

1. Il Consiglio provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

#### **Art. 17**

#### **Attività del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio provinciale articola la propria attività secondo il calendario predisposto ai sensi dell'art. 14.
2. Il Consiglio provinciale si riunisce, inoltre, su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri. La riunione del Consiglio provinciale deve aver luogo entro venti giorni.

#### **Art. 18**

#### **Regolamento interno**

Il funzionamento del Consiglio provinciale è disciplinato da apposito Regolamento, in conformità ai principi espressi nel presente Statuto.

### **CAPO II**

### **GIUNTA PROVINCIALE**

#### **Art. 19**

#### **Giunta Provinciale**

1. La Giunta è organo di governo prevista e disciplinata dalla legge. E' composta dal Presidente che la presiede e da un numero di Assessori non superiore ad 1/3, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri che comprende anche il Presidente della Provincia.
2. La Giunta viene convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dalla Presidenza: entrambi dovranno pervenire ai singoli Assessori almeno un giorno libero prima

- della seduta.
3. Le copie integrali dei provvedimenti assunti dalla Giunta, con gli atti in essa richiamati, sono trasmessi anche attraverso modalità informatiche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

### **CAPO III**

## **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

#### **Art. 20**

#### **Il Presidente della Provincia**

1. Il Presidente è eletto dai cittadini a suffragio universale, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.
2. Il Presidente della provincia di Monza e della Brianza è il legale rappresentante dell'Ente ed è il vertice Istituzionale dell'Amministrazione, il cui ruolo e funzioni sono disciplinati dalla legge.

## **TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **CAPO I SERVIZI**

#### **Art. 21 Servizi pubblici**

1. La Provincia di Monza e della Brianza provvede alla gestione dei servizi pubblici, di rilievo imprenditoriale, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle Comunità locali ovvero la realizzazione di attività e opere strumentali al soddisfacimento di pubblici interessi, nelle forme previste dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale anche su proposta della Giunta determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza e di efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio provinciale approva gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia e gli orientamenti generali, a cui i rappresentanti dell'Ente devono attenersi nella gestione dei servizi pubblici provinciali.
4. Spettano al Consiglio provinciale l'indirizzo, il controllo e le scelte strategiche rilevanti inerenti in generale le Società comprese quelle di capitali, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni controllate o partecipate.

Rientrano tra le scelte strategiche rilevanti:

- a) acquisto e cessione di azioni o obbligazioni convertibili, esercizio di diritti di opzione, costituzione di diritti reali sui titoli, modifica dei diritti di partecipazione e di voto correlati alle azioni possedute, ed in generale le operazioni sui titoli azionari suscettibili di avere un impatto - anche solo potenziale e futuro - rilevante sulla partecipazione dell'Amministrazione Provinciale;
  - b) decisioni per le quali il Codice Civile e lo Statuto prevedono la possibilità del recesso del socio;
  - c) modifiche di Statuto e patti parasociali che in qualsiasi modo incidano sugli assetti di governo societario o sul ruolo dell'Amministrazione Provinciale in seno ad Enti o Società partecipate;
  - d) modifica all'oggetto sociale;
  - e) liquidazione o fusioni delle società;
  - f) linee di indirizzo su piani industriali e di investimento;
5. Spettano inoltre al Consiglio provinciale, nei casi in cui la Provincia di Monza e della Brianza detenga, direttamente o attraverso proprie controllate, la maggioranza assoluta di Enti, Istituzioni, Fondazioni e in generale le Società comprese quelle di capitale, la formulazione degli indirizzi strategici annuali e pluriennali attraverso apposita delibera consiliare, nonché l'autorizzazione a procedere all'acquisto o vendita di azioni possedute dagli stessi.
  6. La scelta in ordine alle forme di gestione dei singoli servizi, come sopra delineata viene effettuata dal Consiglio provinciale, mediante l'approvazione di un atto denominato Programma generale dei servizi.  
Il Programma indica le modalità di esercizio delle attività e di organizzazione di ciascun servizio, le dotazioni patrimoniali e il personale occorrente per lo svolgimento.

## **Art. 22**

### **Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali**

1. Gli amministratori di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali e in generale le Società comprese quelle di capitali cui la Provincia partecipa vengono nominati o designati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti e per esperienze professionali e funzioni disimpegnate presso aziende, istituzioni ed enti pubblici o privati, nel rispetto della legge.
2. I Consiglieri provinciali presentano al Presidente della Provincia, tramite il Presidente del Consiglio, candidature adeguatamente supportate da curriculum vitae, per le nomine o designazioni di cui al comma precedente.
3. Ai Consiglieri provinciali si applicano le esimenti di cui all'art. 67 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
4. Il Presidente della Provincia provvede a comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio i nominativi delle persone nominate o designate in rappresentanza della Provincia presso i soggetti di cui al primo comma, al fine di darne informazione ai Consiglieri provinciali.

## **Art. 23**

### **Consorzi**

1. Il Consiglio provinciale, nell'ambito della sua attività di indirizzo, può esprimere orientamenti per la predisposizione dei bilanci e per la loro attuazione da trasmettere ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi.
2. Gli Enti devono trasmettere al Presidente della Provincia gli atti fondamentali previsti dai rispettivi Statuti. Il Dirigente competente trasmette gli atti di cui sopra, per conoscenza, alla competente Commissione Consiliare.

## **Art. 24**

### **Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma**

1. La Provincia di Monza e della Brianza coopera con Comuni e Province mediante convenzioni e accordi di programma, con lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblico-amministrativi determinati.
2. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al comma precedente possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo. Le convenzioni e gli accordi di programma possono altresì prevedere che taluno degli enti partecipanti deleghi le proprie funzioni a favore di uno di essi, che opererà in luogo e per conto dell'altro.

## **Art. 25**

### **Funzioni o competenze autonome**

1. La Provincia di Monza e della Brianza può organizzare in modo autonomo funzioni o competenze proprie o per delega di altro Ente pubblico nelle forme previste dalla legge.
2. Tali funzioni o competenze vengono organizzate secondo Regolamenti speciali e sono distinte rispetto all'organizzazione della Provincia ed hanno un bilancio autonomo.

## **CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

### **Art. 26 Uffici Provinciali e servizi**

1. Gli Uffici ed i Servizi della Provincia si articolano in unità organizzative che sono aggregate, come disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio provinciale.
2. Nel medesimo Regolamento, secondo i principi del presente Statuto, sono disciplinate le modalità di conferimento degli uffici e dei servizi.

## **CAPO III FUNZIONI DIRIGENZIALI**

### **Art. 27 Segretario Generale e Vice Segretario Generale - Funzioni**

1. Il Segretario Generale ha ruolo e funzioni disciplinate dalla legge vigente.
2. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo, scelto dal Presidente della Provincia.

### **Art. 28 Posizioni Dirigenziali**

1. La direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, è attribuita ai Dirigenti della Provincia, in conformità all'assetto organizzativo dell'Ente.
2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla normativa di legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai Dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti adottati dall'organo esecutivo.

### **Art. 29 Direttore Generale**

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale, che assicuri

- livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dell'Ente.
2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale attua gli indirizzi stabiliti dagli organi dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

**Art. 30**  
**Responsabilità dei Dirigenti**

1. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli Uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Dirigente responsabile della direzione della struttura a supporto del Consiglio provinciale risponde degli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza trasmette la proposta di valutazione dei risultati al Presidente della Provincia, nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Ai Dirigenti si applicano le norme in materia di pubblicità patrimoniale e ogni altra informativa prevista dalla normativa vigente.

**Art. 31**  
**Responsabilità del Segretario Generale e del Direttore Generale**

1. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, qualora nominato, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente ai dirigenti competenti per materia.

**TITOLO V**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

**CAPO I**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art. 32**  
**Ordinamento finanziario**

1. L'ordinamento finanziario è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle leggi.
3. La Provincia rispetta e promuove i diritti dei contribuenti conformando i propri atti al rispetto di questi.

**Art. 33**  
**Demanio e patrimonio**

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati periodicamente.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.  
I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi sono responsabili della loro conservazione.
4. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto o locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità e, di norma, con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento.

**CAPO II**  
**ORDINAMENTO CONTABILE**

**Art. 34**  
**Ordinamento contabile**

1. L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato e dal Regolamento di contabilità.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

**CAPO III**

## **REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

### **Art. 35**

#### **Controlli di gestione**

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità e di coerenza nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo economico della gestione.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

### **Art. 36**

#### **Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti ed eletti come previsto dalle leggi vigenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti può inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio anche alla Giunta e alle competenti Commissioni Consiliari.

## **CAPO IV TESORERIA**

### **Art. 37**

#### **Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di Tesoreria è svolto in affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per un periodo massimo previsto dalla legge.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

## **CAPO V CONTRATTI**

### **Art. 38**

#### **Contratti**

1. I contratti sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dei contratti.

**TITOLO VI**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**CAPO I**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 39**  
**Procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
5. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia incentiva l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

**Art. 40**  
**Motivazione dei provvedimenti amministrativi**

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.
2. Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo stesso.

**Art. 41**  
**Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti e Associazioni**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte del Consiglio Provinciale dei criteri e delle modalità cui la Giunta deve attenersi se non disciplinate da apposito Regolamento.

**Art. 42**  
**Accesso agli atti e ai documenti amministrativi**

1. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa della Provincia al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. A tali fini è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, in conformità alla vigente normativa ed al relativo Regolamento.

## **TITOLO VII**

### **CAPO I PATROCINIO LEGALE**

#### **Art. 43 Patrocinio legale**

1. La Provincia, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dipendenti o di Amministratori individuati nelle posizioni del Presidente della Provincia, degli Assessori, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri provinciali connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la posizione degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
2. La scelta del legale di fiducia, limitata ad un unico difensore, dovrà essere comunicata all'Amministrazione.
3. La statuizione contenuta in sentenza passata in giudicato di accertata responsabilità dell'interessato per dolo o per colpa grave comporta la restituzione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali e amministrativi.

**DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 44**

**Entrata in vigore e successive modificazioni**

1. La normativa vigente disciplina l'approvazione dello Statuto e ogni successiva modificazione statutaria.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.
3. La Provincia di Monza e della Brianza, nelle more di entrata in vigore del presente Statuto, assicura il rispetto dei suoi principi ispiratori e delle sue disposizioni ritenendoli validi per il proprio funzionamento.